

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI
APPLICAZIONE *DELLE* SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE PER
VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni in materia di diritto annuale e delle relative sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 2

Pagamento del diritto annuale

1. Il mancato versamento del diritto comporta il blocco della certificazione ai sensi dell'art.24, comma 35 della Legge 449/1997 – nei limiti temporali previsti dalle norme in materia di prescrizione del tributo - oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie previste.
2. Nei casi di cancellazione d'ufficio dell'impresa effettuate ai sensi del D.P.R. 247/2004, ovvero ex art.2490 del Codice Civile, l'obbligo del pagamento del diritto annuale cessa dall'anno successivo a quello di avvio del procedimento d'ufficio.
3. Per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, il diritto è versato in un'unica soluzione entro il termine fissato per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (scadenza ordinaria); si considera regolare anche il versamento effettuato nei trenta giorni successivi (termine lungo) applicando alla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
4. E' considerato "tardivo" il versamento effettuato, in caso di prima iscrizione, per l'intero ammontare, nei 30 giorni successivi al termine previsto.
5. E' considerato "omesso":
 - a) il versamento non effettuato;
 - b) il versamento effettuato successivamente alla scadenza del termine lungo di cui al comma 3 ovvero, per le prime iscrizioni, oltre il termine di cui al comma 4;
 - c) Il versamento effettuato entro il termine lungo in misura inferiore all'importo dovuto (diritto ed eventuale maggiorazione dello 0,40%), ovvero, per le prime iscrizioni, entro il termine fissato, limitatamente alla parte non versata.
6. Le violazioni in materia di diritto annuale sono riconducibili a comportamenti di tipo omissivo. Alle stesse si applica l'articolo 9, comma 1, secondo capoverso del DLgs 472/97.
7. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, qualora non sia disponibile il dato relativo al fatturato, il diritto dovuto è provvisoriamente quantificato nella misura corrispondente allo scaglione più basso previsto dal decreto interministeriale vigente. La sanzione è conteggiata con riferimento al predetto

importo. Una volta disponibile il dato del fatturato, la Camera procede all'eventuale recupero delle somme residue.

8. Nel caso in cui il contribuente sia assoggettato a procedura concorsuale e non fosse disponibile il dato relativo al fatturato per l'anno al quale si riferisce il diritto non pagato, l'ufficio, dovendo rispettare i termini previsti per l'insinuazione, procederà per gli importi previsti dal comma precedente.
9. I soggetti che in corso d'anno passano dalla sezione speciale del REA ad altra sezione del RI, o viceversa, sono tenuti al pagamento del diritto dovuto in relazione alla posizione che rivestono alla data del primo gennaio.
10. Gli importi dovuti per diritto annuale e le modalità di pagamento degli stessi sono resi noti annualmente mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio, nonché mediante invio, agli indirizzi PEC disponibili, di apposita informativa ex art.8 D.M. 359/2001.

Articolo 3

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificate.
3. Le violazioni formali non sono sanzionabili qualora l'errore formale, consistente nella errata trascrizione del codice tributo, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto, non comporti l'accredito delle somme dovute al di fuori del sistema camerale. Non viene sanzionato il versamento frazionato del diritto annuale a condizione che l'importo dovuto risulti interamente versato entro i termini fissati.

Articolo 4

Criteri di determinazione della sanzione

1. La sanzione da applicarsi in caso di versamento "tardivo" ai sensi dell'art.2, comma 4, del presente regolamento è determinata nel 10% del diritto dovuto e viene applicata solo nel caso in cui il versamento sia stato effettuato per l'intero ammontare. In caso di versamento parziale si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
2. In caso di versamento "omesso" ai sensi dell'art. 2, comma 5 del presente regolamento, la sanzione è stabilita nella misura del 30%, da applicarsi:
 - a) Sull'importo del tributo dovuto per i casi di cui alle lettere "a" e "b" del citato comma;
 - b) Sulla differenza non pagata per i casi di cui alla lettera "c" del citato comma.
3. La sanzione di cui al comma 2 è incrementata in proporzione al diritto non versato, e quindi al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio, della misura indicata nella seguente tabella:

Diritto omesso	Incremento
Fino a 10 €	0%
Da 10,01 € a 50 €	5%
Da 50,01 € a 250 €	10%
Da 250,01 € a 500 €	15%
Da 500,01 € a 750 €	20%
Da 750,01 € a 1.000 €	25%
Oltre 1.000 €	30%

4. Qualora nel quinquennio precedente siano state commesse ulteriori violazioni, la sanzione è incrementata come segue:

Violazioni nei cinque anni precedenti	Incremento (calcolato sul diritto non versato)
Una	5%
Due o tre	10%
Più di tre	15%

5. La sanzione determinata sulla base dei precedenti commi 2, 3 e 4 è ridotta, purché il pagamento avvenga spontaneamente prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, nella misura del 20% del diritto pagato.

Articolo 5 Recidiva

1. La sanzione complessiva, come sopra determinata, è aumentata fino alla metà qualora, nei tre anni precedenti, siano state commesse violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del DM 54/2005.
2. L'omesso ed il tardivo versamento del diritto annuale sono considerate violazioni della stessa indole.
3. La sanzione è aumentata come segue:

violazioni	incremento
1 tardivo	7%
1 omesso	15%
2 tardivi	20%
1 tardivo + 1 omesso	25%
2 omessi	30%
3 tardivi	35%
2 tardivi + 1 omesso	40%
1 tardivo + 2 omessi	45%
3 omessi	50%

Articolo 6
Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla contestazione della violazione e riferibili al medesimo soggetto passivo del tributo, è punito con la sanzione base - corrispondente alla sanzione di maggiore importo - aumentata:
 - a. del 100% se le violazioni riguardano due annualità;
 - b. del 200% se le violazioni riguardano tre o quattro annualità;
 - c. del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
2. Sono considerate violazioni della stessa indole l'omesso, il tardivo e il parziale versamento del diritto annuale.

Articolo 7
Ravvedimento

1. Qualora la violazione per tardivo od omesso versamento del diritto annuo non sia stata già constatata, ai sensi dell'art.6 del D.M. 27.01.2005 n.54, la sanzione è ridotta al:
 - a. 3,75% (1/8 del minimo edittale) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero entro 30 giorni dal termine lungo se entro tale termine è stato eseguito un pagamento a parziale copertura di quanto dovuto;
 - b. 6% (1/5 del minimo edittale) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza ordinaria, ovvero entro un anno dalla scadenza del termine lungo se entro tale termine è stato eseguito un pagamento a parziale copertura di quanto dovuto.
2. Il pagamento della sanzione, come determinata ai sensi dei precedenti commi, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 0,40%, se dovuta, e gli interessi calcolati al tasso legale in vigore con maturazione giorno per giorno, dalla data di scadenza del termine a quella in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo).
3. Il termine "contestualmente" di cui al precedente comma va inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire lo stesso giorno, nel limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e, comunque, prima della constatazione della violazione.

Articolo 8
Compensazioni

1. Il diritto eventualmente versato in eccesso rispetto a quanto dovuto, per il quale non si intenda presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art.10 del D.M. 359/2001, può essere attribuito d'ufficio a copertura di pagamenti insufficienti per annualità

successive entro e non oltre 24 mesi dalla data di versamento, ovvero recuperato in compensazione mediante F24 entro il termine di prescrizione decennale.

2. L'importo indebitamente utilizzato in compensazione sarà recuperato dall'Ufficio unitamente agli interessi, calcolati al tasso legale dalla data di compensazione fino a quella di riversamento.
3. Non possono essere oggetto di compensazione gli importi versati a titolo di interesse e di sanzione. Il versamento del diritto annuale dovuto mediante compensazione con crediti derivanti da altri tributi, se effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, è soggetto al pagamento della maggiorazione dello 0,40%.

Articolo 9

Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla contestazione o all'irrogazione della sanzione qualora l'importo introitabile dalla Camera con l'atto di contestazione o irrogazione, ovvero con l'atto di messa a ruolo, sia inferiore, nel complesso, ad euro 12,00. Il diritto annuale resta comunque dovuto, unitamente agli interessi, nella misura in cui risulta omesso, con conseguente blocco della certificazione.

Articolo 10

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo e di interesse sono riscosse con modello F24, ovvero direttamente agli sportelli della Camera di Commercio.
2. Le spese per la notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato e sono versati mediante F24 o direttamente agli sportelli della Camera di Commercio.

Articolo 11

Rateazione del pagamento

1. La Camera può concedere la rateazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi legali e sanzioni per le quali non sia stato ancora emesso apposito ruolo esattoriale, su richiesta motivata dell'interessato ed in casi eccezionali di oggettiva difficoltà ad effettuare il pagamento in unica soluzione, fino ad un massimo di dieci rate.
2. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione che sarà valutata ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
4. Sulle somme a debito per le quali viene concesso il pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per le imposte sui redditi di cui all'art.21, comma 1 del D.P.R. 29/09/1973 n.602.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal

beneficio della rateazione e l'obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione forzata delle somme ancora dovute.

Articolo 12

Autotutela

1. La Camera può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori che, ad un successivo esame, risultino affetti da patologie ovvero errori materiali. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente camerale;
 - f) decesso del soggetto sanzionato.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie deve essere allegata copia dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.
5. L'eventuale annullamento dell'atto sanzionatorio è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria, con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti sanzionatori che saranno avviati a decorrere dall'1.1.2018.